

**DICHIARAZIONE DI COSTITUZIONE
CONVIVENZA DI FATTO**

Legge 20 maggio 2016, n. 76

Al Comune di Carrara
Ufficio Anagrafe
Piazza 2 Giugno
54033 CARRARA

Noi sottoscritti, ai sensi e per gli effetti del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevoli delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R.445/2000:

1. nato/a il
2. nato/a il

CHIEDIAMO

di costituire una Convivenza di Fatto ai sensi della legge n. 76/2016, e a tale fine

DICHIARIAMO

1. di essere coabitanti ed iscritti sul medesimo stato di famiglia anagrafico nel Comune di Carrara;
2. di essere uniti stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza, morale e materiale ai sensi dell'art.1 comma 36 della Legge n. 76/2016;
3. di non essere vincolati tra loro da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile ai sensi dell'art.1 comma 36 della Legge n. 76/2016 ;
4. di essere a conoscenza del fatto che, qualora cessi la situazione di coabitazione o di residenza di uno dei soggetti o in caso di matrimonio o unione civile, l'ufficio addetto provvederà alla cancellazione d'ufficio della Convivenza di Fatto;
5. di aver non aver (barrare la casella che interessa) regolato i propri rapporti patrimoniali attraverso un contratto di convivenza;

Dichiarano, altresì, di essere informati, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente istanza viene resa.

Carrara li'

FIRMA 1)

FIRMA 2)

Si allegano le copie dei documenti di identità dei sottoscrittori

Disciplina delle convivenze di fatto

La convivenza di fatto riguarda due persone maggiorenni, omosessuali o eterosessuali, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.

Per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n.223.

Questi, in sintesi, gli aspetti principali della disciplina.

Diritti dei conviventi:

- gli stessi spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario;
- in caso di malattia o ricovero diritto reciproco di visita, di assistenza, di accesso alle informazioni personali, secondo le regole previste per i coniugi dalle strutture ospedaliere, pubbliche o private;
- possibilità di designare il partner quale rappresentante per le decisioni in materia di salute, in caso di morte per la donazione di organi, e per le modalità funerarie;
- in caso di morte del proprietario convivente, il superstite può continuare a vivere nella casa di residenza per un periodo variabile, a seconda della durata del periodo di convivenza o della presenza dei figli minori o disabili;
- diritto a subentrare nel contratto locazione della casa comune di residenza da parte del convivente superstite in caso di decesso del convivente titolare del contratto;
- rilevanza della convivenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare che diano rilievo all'appartenenza ad un nucleo familiare.
- estensione al convivente della disciplina relativa all'impresa familiare;
- diritto ad essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno in caso di interdizione o inabilitazione ai sensi delle norme vigenti;
- possibilità di sottoscrivere un contratto di convivenza per disciplinare i rapporti patrimoniali;
- in caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice potrà accertare il diritto agli alimenti per il convivente che versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. Gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza.

Publicato il: 11 Maggio 2016